

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 Marzo 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Pesce Avv. Fabio – Segretario f.f.

- 1) **RICORSO DELL’ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASSANO ROMANO/CASTELSARDO DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008)

La C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. a), C.G.S., per tardivo invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti ufficiali, il reclamo come sopra proposto dall’ASD FC Bassano Romano di Bassano Romano (Tivoli).
Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL G.S. ARRONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. BORRELLO ROBERTO PER DUE GARE EFFETTIVE** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Arrone Calcio di Arrone (Terni) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL’ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ELAMRAOUI SAMI SEGUITO GARA CAMPOBELLO/CASTROVILLARI DEL 2.03.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Campobello di Campobello di Mazara (Trapani) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' U.S. SANREMESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANREMESE/SAVONA DEL 20.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.02.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Sanremese Calcio di Sanremo (Imola) e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5) RICORSO DEL CALCIATORE GALASSI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTEGLI SEGUITO GARA VERRUCCHIO/CARPI DEL 2.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 93 del 5.3.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Galassi Lorenzo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 14 Marzo 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete